

COMUNE DI LANGHIRANO

Provincia di Parma

MERCATO

SETTIMANALE DEL LUNEDI'

REGOLAMENTO

[art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

- *Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.05.2001*
- *Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 08.04.2005*

art. 1
TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche denominato "settimanale del lunedì".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21°.
4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato.

art. 2
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è settimanale ed ha luogo nel giorno di lunedì.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato, ad eccezione dei seguenti giorni: 1° Gennaio, 25 e 26 Dicembre, 1° Maggio.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose, o essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Dirigente responsabile del settore. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
5. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 36 co. 3 della legge 8/6/90 n. 142 così come modificato dalla legge 3/8/1999 n. 265 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
 - c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 14,
 - f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
6. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone preventiva o comunque tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
7. In coincidenza con manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Dirigente può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:

- a) imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi, quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili.
 - b) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno quali: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili.
 - c) Associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al comma 7 sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
9. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi 7 e 8 non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato.

art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge sulle seguenti vie e piazze: Via XX Settembre, Viale Vittorio Veneto, Via Pellegrini, P.zza Ferrari, P.zza Garibaldi, Via Mazzini, Via Alighieri, Via Tanara, Via Leoni, Via Del Popolo, Via Verdi, P.zza Corridoni, nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del nella quale sono evidenziati in particolare:
- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il totale di n. 90 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche di cui:
 - n. 69 posteggi di tipologia non alimentare;
 - n. 15 posteggi di tipologia alimentare;
 - n. 2 posteggi a merceologia specifica (n. 1 casalinghi e n. 1 calzature)
 - n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - n. 2 posteggi riservati alle associazioni di volontariato -onlus- per la vendita dei prodotti di loro produzione;
 - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
 - d) la superficie dei posteggi individuati come stagionali, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione ed il periodo di attività .

art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità :
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione,
 - b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4

della legge 15/68 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.

5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 6, co. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 9 e 10 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 5.
8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.
9. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.
10. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, giustificati come previsto al successivo articolo 13,
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
11. L'autorizzazione amministrativa è revocata :
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 10;
 - d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 11 co. 2.
- 12) In caso di rinuncia o di revoca della concessione di posteggio, se l'esercente ne ha interesse, si annota l'avvenuta rinuncia o revoca della concessione di posteggio sul titolo autorizzatorio e lo stesso rimane valido per l'esercizio del commercio itinerante e per la partecipazione a fiere.

Art. 5 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione .
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
 3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
 4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
 6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 6

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 12.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi direttamente coinvolti ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.
I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 7

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento.

Art. 8

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 lett. a l.r. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore della legge della Regione Emilia Romagna 12/1999 (30 giugno 1999), il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 9
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 12¹⁾.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10
SCAMBIO DI POSTEGGI
(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 11
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.
2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere - *una sola volta per operatore* - l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

art. 12

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (*equivale alla data di rilascio della concessione*), tenendo conto anche del/i dante/i causa.
 - b) A parità di anzianità di cui alla lettera a, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 N. 15 rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" approvata con atto del Dirigente, distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera reg. 1368/99).

art. 13

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 14

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, co. 11 del D.lgs. 114/98 - punto 6 Del. reg. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività *(art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98)*.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 N. 15 (rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403).
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato .
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato
 - L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante,
 - Il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione,
 - Il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare ,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante,
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'Ufficio Polizia Municipale del Comune alla data del 30 Giugno di ogni anno.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione .
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia,

gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 13, co. 3 del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 Giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 15 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 500.

Art. 16 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 17 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza .
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.

10. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
14. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti .

Art. 18
NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

art. 19
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità :
 - a) permanente se è riferita all'intero anno solare,
 - b) stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A.
5. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa..
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a) Perda la qualifica di produttore agricolo,
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 13.
In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
10. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 20 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a € 15493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 8 co.2 del presente Regolamento);
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita effettuata dai produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (art.15 co. 2 del Regolamento comunale);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.17 co.4 del Regolamento comunale);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.17 co.11 del Regolamento comunale).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 309,87;
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.16.co.1);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.16 co.2);
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.16 co.3);

- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.16 co.4);
 - e) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.17 co.1);
 - f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.17 co.2);
 - g) lasciare il posteggio incustodito (art.17 co.3);
 - h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.17 co.5);
 - i) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.17 co.6);
 - j) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2 (art.17 co.7);
 - k) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.17 co.8);
 - l) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art.17 co. 9);
 - m) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.17 co. 10) e comunque non superiori ai limiti di legge;
 - n) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli (art. 19 co. 11).
4. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 154,94.
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 3 giornate di mercato).
7. Due violazioni alle norme punite ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 ripetute nell'arco di 5 anni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 2 giornate di mercato da computare, a tutti gli effetti, come assenze.
8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

* * * * *